

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI

Approvato con decreto interministeriale del 01/02/2006
e successivamente modificato con decreto interministeriale del 25/02/2015

Articolo 1

- 1. L'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico con sede in Milano, svolge, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui alla Legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, nonché le attività di organismo pagatore per l'attuazione delle norme comunitarie ad esso attribuite in base ai decreti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 22 ottobre 1964, 27 ottobre 1967 e del 31 maggio 1996, nel rispetto del Reg. CE 1663/95. Tale ultima attività viene svolta nei limiti di cui all'art. 3, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000.
- 2. L'Ente Nazionale Risi è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 3. L'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento della propria attività può istituire uffici distaccati in Italia e all'estero.

Articolo 2

L'Ente Nazionale Risi, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, svolge in particolare le seguenti attività:

- 1. Quale organismo pagatore provvede all'attuazione dei regimi predisposti dall'Unione Europea in favore del settore risicolo nel rispetto del Reg. CE 1663/95.
- Provvede alla raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l'andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.
- 3. Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero.
- 4. Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante idonei mezzi di diffusione.



- 5. Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
- 6. Collabora all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio nazionale del riso e delle sementi di riso in tutto il territorio della Repubblica in conformità alle convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 7. Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
- 8. Pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
- Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
- 10. Esercita attività di magazzinaggio.
- 11. Svolge ricerche di mercato, di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, nonché attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del prodotto riso.
- 12. Svolge attività di assistenza e di consulenza dirette a preservare l'equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l'aggiornamento degli operatori del settore.
- Provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.
- 14. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso" creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso questo centro:
 - a. effettua, anche su richiesta di terzi, analisi merceologiche sul risone e sul riso lavorato nonché ricerche merceologiche
 - b. svolge attività di assistenza tecnica presso le aziende risicole
 - c. promuove ed attua iniziative per la ricerca sperimentale volta al miglioramento genetico ed alla individuazione delle varietà merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi



anche di supporti esterni

- 15. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.
- 16. Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell'Ente.

Articolo 3

Le entrate necessarie per far fronte agli oneri di organizzazione e di gestione dell'Ente Nazionale Risi sono costituite:

- a) dalla riscossione del "diritto di contratto" da esigersi con procedure anche semplificate da stabilirsi nel regolamento di amministrazione e di contabilità che, nel rispetto della normativa vigente, garantiscano la puntuale esazione dello stesso ed il rispetto dei fini istituzionali dell'Ente
- dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività di carattere economico e di cessione dei servizi svolti
- c) dalle rendite del patrimonio
- d) da eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici o privati
- e) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di organismo pagatore
- f) da proventi derivanti da atti di liberalità
- g) da ogni altro provento stabilito da specifiche norme giuridiche
- h) da proventi derivanti dalla stipula di convenzioni
- i) da proventi derivanti dalla cessione di beni.

Articolo 4

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio del Revisori del Conti.

Articolo 5

1. Il Presidente dell'Ente Nazionale Risi è nominato ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 agosto



1988, n. 400; dura in carica quattro anni e la conferma non può essere effettuata per più di due volte.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente
- b) adotta tutti gli atti non demandati espressamente alla competenza del Consiglio di Amministrazione
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione vigilando sull'esecuzione delle relative deliberazioni
- d) adotta, sentito il Direttore Generale, i provvedimenti di assoluta urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva
- e) esercita tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione
- f) può conferire al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai funzionari deleghe per il compimento di determinati atti e di categorie di atti
- g) nomina avvocati e procuratori per rappresentare l'Ente in giudizio
- 3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano nella carica o, a parità di anzianità, da quello più anziano d'età.

Articolo 6

- Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è composto, oltre che dal Presidente, da:
 - a) 1 membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
 - b) 3 membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola.
 - La scelta dei membri di cui alla lettera b) è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle due componenti della filiera.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
- 4. Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una



vacanza, il Presidente, entro trenta giorni, richiede al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito. La nomina del sostituto avverrà con le formalità e con le procedure stabilite nel presente articolo.

5. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio e del Presidente, per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina la politica generale dell'Ente ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione
- b) ai fini dell'adempimento dei compiti di cui alla lettera a) affida al Direttore Generale le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi prefissati
- c) provvede ad una periodica analisi della situazione del mercato risicolo individuando le iniziative da adottare e provvedendo ad informare la Consulta Risicola Nazionale
- d) delibera lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modificazioni. Le predette delibere devono essere approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
- e) individua il contratto di lavoro di riferimento per il personale dell'Ente da proporre alle organizzazioni sindacali conferendo apposito mandato al Presidente per la contrattazione e per la stipula dei relativi accordi ai fini del successivo recepimento
- f) delibera l'ammontare del diritto di contratto per la successiva campagna di commercializzazione risicola, entro il 30 luglio di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro delle Attività



Produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La misura del diritto di contratto dovrà essere fissata sulla base delle necessità finanziarie dell'Ente Nazionale Risi per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali

- g) delibera entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio da redigere secondo le disposizioni del codice civile, da trasmettere entro 20 giorni dalla delibera al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Ministero vigilante, acquisito il parere del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approva il bilancio
- h) delibera l'assunzione del Direttore Generale i cui poteri, compiti e funzioni vengono definiti nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento
- i) delibera gli atti di alienazione e di acquisto di beni immobili
- j) delibera l'erogazione di contributi per scopi sociali, scientifici e promozionali
- k) delibera, in sede di prima applicazione del presente statuto, entro 90 giorni dall'insediamento il regolamento di amministrazione e di contabilità e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, delibera le eventuali modifiche. Le predette delibere devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze
- 1) delibera il regolamento interno di organizzazione e funzionamento
- m) designa i membri della Consulta Risicola Nazionale
- n) delibera la partecipazione dell'Ente ad organismi societari
- o) delibera sull'attuazione di ogni altro compito demandato all'Ente da leggi nazionali o da regolamenti CE
- p) delibera sulle transazioni e sull'opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 4 volte all'anno per gli adempimenti statutari su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della



maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative, entro 60 giorni dall'insediamento provvede a designare i membri della "Consulta Risicola Nazionale". La Consulta Risicola Nazionale deve essere convocata dal Presidente dell'Ente Nazionale Risi almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario.

La Consulta Risicola Nazionale non ha compiti deliberativi ma consultivi in materia di politiche generali del settore risicolo e di programmazione delle attività dell'Ente Nazionale Risi.

La Consulta Risicola Nazionale dovrà avere la seguente composizione:

- a) 13 rappresentanti dei risicoltori
- b) 10 rappresentanti della trasformazione e della commercializzazione del riso
- c) 1 esperto nel settore della ricerca

Ai membri della Consulta Risicola Nazionale dovrà essere garantito unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 10

Il Collegio del Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto da tre membri effettivi. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, o tra le persone in possesso di specifica professionalità.

Il Collegio dei Revisori, che dura in carica quattro anni e che può essere riconfermato, svolge i suoi compiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile compreso il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis.

Articolo 11

L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono determinati con decreto del



Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 12

Ai fini di garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico le cui relative funzioni verranno stabilite nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 13

- L'esercizio finanziario dell'Ente Nazionale Risi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- L'Ente Nazionale Risi è assoggettato al controllo della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 2 e
 della Legge 21 marzo 1958 n. 259.
- 3. L'Ente Nazionale Risi è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente Nazionale Risi sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Articolo 15

L'attività dell'Ente Nazionale Risi è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private.